

CAPITOLATO DI FORNITURA

- Allegato 3 -

Art. 1. - Oggetto

L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura, installazione ed avviamento (*incluse le attività di formazione del personale tecnico all’uso ed alla gestione*) di un “**ISOLATORE PER ANALISI RADIOCHIMICHE ALFA-BETA-GAMMA**” per la Sede Centrale.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere le apparecchiature offerte sono quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare di gara.

Art. 2. - Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata alle seguenti condizioni:

- prestazione di valida garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (*cauzione definitiva*), determinata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- acquisizione del D.U.R.C. (*Documento Unico di Regolarità Contributiva che attesta la regolarità INPS - INAIL*).

Costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti atti:

- l’offerta economica del soggetto aggiudicatario;
- il capitolato di fornitura;
- la garanzia fideiussoria prestata.

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 76 del D.Lgs 50/2016, fatto salvo comunque tutto quanto disposto dal citato art. 32.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l’IZSPB si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l’esecuzione dell’appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l’incameramento della cauzione provvisoria e/o di quella definitiva.

Art. 3. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della Ditta Appaltatrice.

Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell’installazione delle apparecchiature:

- a) la Ditta Aggiudicataria (*di seguito anche DA*) è tenuta, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione dell’appalto e l’inizio dell’installazione, all’aggiornamento per sostituzione del dispositivo aggiudicato in caso di:
 - 1) eliminazione di dette apparecchiature dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all’aggiudicazione che rendano le apparecchiature fornite non più conformi;
- b) la Stazione Appaltante (*di seguito anche SA*) ha il diritto di chiedere alla DA l’aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, delle apparecchiature aggiudicate qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l’aggiudicazione e l’inizio dell’installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie.

Le apparecchiature aggiudicate dovranno essere sostituite con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione.

Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware e software debba completare la configurazione delle strumentazioni aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dell’art. 299 e seguenti del DPR 207/2010.

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 7.- Svolgimento del programma temporale

Ai sensi dell’ art. 303 del DPR 207/2010, l’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla SA per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la SA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura.

La consegna delle apparecchiature, installate e funzionanti per l’uso, deve avvenire nei Laboratori indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dalla SA secondo proprie insindacabili scelte e comunque non oltre 90 gg. dalla stipula del contratto. Ritardi dovuti alla SA, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell’appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell’art. 308 del DPR 207/2010.

Art. 8. – Consegna

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con la SA, da stabilire con un anticipo di almeno dieci giorni.

La presa in consegna da parte della SA avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, in contraddittorio con la SA, come precisato nel successivo Art. 11, restando tutti gli oneri di cui all’Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico della DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata alla SA, così come andrà comunicato per iscritto l’avvenuto completamento dell’installazione.

Art. 9. - Danni alle apparecchiature ed alle opere

La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dalle apparecchiature ed ai materiali depositati nei Laboratori di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 10. - Installazione delle apparecchiature

L’installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un’organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso ai siti di installazione verranno concordati con i Responsabili tecnici della SA.

Art. 11. - Verifica di conformità

La conformità delle apparecchiature oggetto del contratto è verificata dalla SA nel rispetto dell’art. 312 e seguenti del DPR 207/2010. L’operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell’offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell’uso delle apparecchiature verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell’installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l’altro, l’elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai “range” di valori attesi, ed i tempi stimati per l’esecuzione delle operazioni di verifica.

La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, le apparecchiature non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.

Le apparecchiature non accettate dovranno essere immediatamente ritirate dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio al periodo di garanzia.

Art. 12. - Verbale di collaudo

Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere formalizzato mediante apposito verbale, sottoscritto dalla SA e dalla DA. In mancanza, non si potrà procedere ad alcuna liquidazione di spesa.

Il collaudo finale dovrà essere effettuato con strumentazione idonea e certificata che ne verifichi la rispondenza alle Norme di Riferimento citate nell’apposito paragrafo delle “Caratteristiche Tecniche di minima” (Allegato 1).

Art. 13. - Documentazione fornita alla SA

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all’installazione:

- a) due copie del Manuale d’uso delle apparecchiature, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione della apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore (“troubleshooting”) ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità della garanzia, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’appalto, ivi compreso il periodo di garanzia.

Art. 15. - Modalità di pagamento

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell’Istituto, solo successivamente al completamento del collaudo e della verifica di conformità con esito favorevole.

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 16. – Penalità

La DA è tenuta a garantire la fornitura rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi dichiarati nell’offerta, ed è soggetta all’applicazione di una penale di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo o di incompletezza nella consegna e/o installazione delle apparecchiature.

Art. 17. - Modalità di applicazione delle penalità

L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in

caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”;
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest’ultima non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA

rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.